

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5897 del 18/12/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA E SPAZIO ACQUEO DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO PISTA CICLABILE E ATTRACCO NATANTI IN LOCALITA' SABBIONCELLO SAN VITTORE IN COMUNE DI COPPARO (FE). DITTA: COMUNE DI COPPARO. PRATICA: FE19T0065.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6011 del 13/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA E SPAZIO ACQUEO AD USO PISTA  
CICLABILE E ATTRACCO NATANTI.**

**COMUNE: COPPARO (FE).**

**CORSO D'ACQUA: PO DI VOLANO.**

**RICHIEDENTE: COMUNE DI COPPARO.**

**PRATICA: FE19T0065.**

**LA DIRIGENTE**

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il R.D. 08/06/1911, n. 823, “Dichiarazione di navigabilità dell’Idrovia Ferrarese”;
- il R.D. 11/07/1913, n. 959 “Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione” e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/05/1917, n. 1536, “Linee navigabili di seconda classe a decorrere dal 1° luglio 1917, in aggiunta e modifica all’elenco approvato con R.D. 8/06/1911, n. 823” e s.m.i.;
- il R.D. 09/12/1937, n. 2669, “Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica”;
- R.D. 30 marzo 1942, n.327 “Codice della Navigazione” aggiornato al D.L. n.133/2014
- D.P.R. 28 giugno 1949, n.631 “Regolamento per la Navigazione Interna”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

- DGR n.1400/2013 approvazione delle nuove direttive per la gestione del demanio della Navigazione Interna modificata dalla DGR n. 2285/2015 “Art.33 LR 13/2015. Modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO in materia di demanio della navigazione interna” modificata da ultimo dalla DGR 639/2018 “Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna”.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 3939/1994;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- DGR n. 1296/2013 “Disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”, modificata da ultimo dalla DGR 87/2018 “Revisione canoni di concessione delle aree del demanio della navigazione interna ai sensi dell’art.20, comma 5 della L.R. 7/2004”.

- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”
- la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli”;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 08/10/2019 assunta a prot. n. PG/2019/154636 di pari data il sig. Pagnoni Fabrizio – in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Copparo c.f. **0053930384**, con sede legale in Via Roma n. 28 nel Comune di Copparo, corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa la realizzazione di pista ciclabile ed attracco imbarcazioni mediante occupazione di area demaniale e spazio acqueo del corso d'acqua del Po di Volano nel comune di Copparo (FE);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 347 del 30/10/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico n.3484 del 25/11/2019, protocollo n. PG/2019/182486 del 27/11/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

RICHIAMATI:

- l'art. 9 comma B della D.G.R. n. 639 del 04/05/2018 che prevede la “*riduzione del canone del 80% per le richieste di soggetto pubblico o a partecipazione in maggioranza pubblica con finalità istituzionali*”;

– la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

CONSIDERATO che la richiesta con le integrazioni apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa l'occupazione di aree e spazio acqueo del corso d'acqua del Po di Volano con pista ciclabile e attracco imbarcazioni, sito nel comune di Copparo (FE), in frazione di Sabbioncello San Vittore, possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in € 174,60

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 10/12/2019;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 150,00;
  - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari ad una mensilità di € 14,55;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Copparo - **CF 00053930384**, con sede legale in via Roma n. 28 nel comune di Copparo (FE), la concessione nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa il corso d'acqua del Po di Volano mediante occupazione di area demaniale e spazio acqueo con pista ciclabile e attracco imbarcazioni, in frazione di Sabbioncello San Vittore, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Unità Demanio Idrico Arpae di Ferrara ;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2037;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 174,60 il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite Girofondi sulla contabilità speciale n. 30864 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB 411 indicando la causale "Pratica **FE19T0065** – canone 20\*\* per utilizzo di area demaniale;

8. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.
13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara ;
14. di rendere noto al destinatario- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.
15. di stabilire:
  - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti

nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

17. di notificare il presente atto a mezzo PEC al concessionario.

La Responsabile del Servizio  
Dott. ssa Marina Mengoli  
*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Servizio Autorizzazioni e Concessioni – sede di Ferrara, a favore del Comune di Copparo, c.f. / Part. I.V.A. 0053930384 con sede legale in via Roma n. 28 nel Comune di Copparo (FE)

(Pratica SISTEB n. FE19T0065)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di aree e spazio acqueo del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po di Volano di mq. 1.270,50 da destinare ad uso pista ciclabile ed attracco imbarcazioni, sita nel comune di Copparo (FE), in loc. Sabbioncello San Vittore.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22

dicembre 2009 n.24.

2. Il canone annuo è fissato in € 174,60.
3. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. Il versamento del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali non è dovuto ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

- Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

– Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

– Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

– Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

– Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

– Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

– La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

– E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

– Il concessionario previa autorizzazione dell'Autorità competente, in conformità all'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Per qualsiasi richiesta di subingresso il concessionario uscente è tenuto, pena l'inammissibilità della domanda, a documentare i regolari pagamenti dei canoni relativi alla concessione in essere .

– L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## **Articolo 5**

### **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

#### **DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

*1. Il presente nulla osta idraulico è relativo alla realizzazione di una pista ciclabile, con strutture di servizio, in parte coincidente con la strada carrabile esistente (sommità dell'argine sinistro del Po di Volano) ed in parte in golena sinistra del medesimo corso d'acqua, dalla loc. Sabbioncello San Vittore fino al raggiungimento del complesso 'Villa Mensa'.*

*2. Per motivi di sicurezza idraulica, dovranno essere eseguiti dei lavori di protezione dell'argine del corso d'acqua, nel tratto in frodo, per una lunghezza di ca m 200,00,*

*realizzando delle palancole; inoltre la scarpata a fiume, in adiacenza ed in prossimità della pista ciclabile, dovrà essere protetta con pietrame o altre tecnologie equivalenti.*

*3. Per le esigenze sopra descritte, prima della realizzazione dei lavori, dovrà essere presentato un progetto esecutivo con indicati i particolari costruttivi dell'opera, così come già accennati nel progetto preliminare presentato, che è parte integrante del presente atto.*

*4. Relativamente alla realizzazione dell'approdo previsto, l'Amministrazione Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dello spazio acqueo e di tutte le superfici richieste eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.*

*5. La Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche e di navigazione esistenti per la presenza delle strutture sullo specchio acqueo e su tutta l'area del demanio idrico.*

*6. La Richiedente dovrà assolutamente evitare gli ancoraggi o corpi morti verso fiume; eventuali legature dovranno essere fatte verso la sponda.*

*7. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'opera che si intende realizzare su area del demanio idrico dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*

*8. E' espressamente vietato eseguire nell'area data in concessione escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

*9. L'Amministrazione Richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al buon mantenimento della pista ciclabile e di tutte le aree in concessione. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.*

10. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del presente nulla osta idraulico, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.*

12. *Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.*

13. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa, la Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di eventuali materiali posati nello spazio acqueo e nelle aree concessi, ed al ripristino della situazione preesistente, salvo diversa disposizione di questa Agenzia.*

14. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**